



**Università
di Genova**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Caratteristiche dei contratti di ricerca**
- Art. 3 - Modalità di selezione**
- Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione**
- Art. 5 - Bando di selezione**
- Art. 6 - Commissione giudicatrice**
- Art. 7 - Requisiti di partecipazione**
- Art. 8 - Criteri e modalità di svolgimento delle selezioni**
- Art. 9 - Termine del procedimento**

TITOLO II - RAPPORTO CONTRATTUALE

- Art. 10 - Sottoscrizione del contratto di lavoro e relativa durata**
- Art. 11 - Rapporto di lavoro**
- Art. 12 - Proroga del contratto**
- Art. 13 - Rinnovo del contratto**
- Art. 14 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro**
- Art. 15 - Incompatibilità**
- Art. 16 - Incarichi extraistituzionali**
- Art. 17 - Incarichi didattici**
- Art. 18 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali – Entrata in vigore**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Genova può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori, disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito anche denominati "contrattisti".
3. Tutti i termini utilizzati nel presente Regolamento, relativi a persone, declinati al genere maschile, si intendono riferiti indistintamente a persone di genere femminile e maschile.

Art. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3

Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è proposta dal Consiglio del Dipartimento interessato ed eventualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. In applicazione dell'art. 1, comma 1, l'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile con le procedure di seguito esposte:

a) deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione di uno stanziamento annuale di bilancio da ripartire fra i Dipartimenti con l'indicazione del numero dei contratti spettanti a ciascuno sulla base di criteri predeterminati e il relativo importo unitario;

b) utilizzazione di finanziamenti esterni a carico di dotazioni ministeriali speciali, di progetti di ricerca, di attività conto terzi o con l'utilizzazione di risorse a seguito di convenzioni o rapporti negoziali con altri enti, ovvero con economie di gestione derivanti da risorse esterne riferite a progetti chiusi, ove necessario rendicontati, e certificati.

2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che il livello economico dei contratti attivati ai sensi del comma precedente lett. b), in relazione all'impegno richiesto, si articoli in una o più posizioni economiche individuate comunque fra un livello base, corrispondente a quanto previsto dall'art. 22 della L. n. 240/2010, al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e un livello massimo corrispondente al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare annualmente una calendarizzazione delle procedure selettive.

3. L'emanazione dei bandi per le procedure di cui al comma 1 lettera a) avviene a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessati, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero delle posizioni per le quali viene deliberata la procedura;
- b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto, ivi comprese le funzioni e le attività correlate al suo svolgimento, nonché, eventualmente, informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- c) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in funzione dello svolgimento del programma;
- d) il Responsabile scientifico del contratto di ricerca;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo;
- f) la sede di svolgimento delle attività;
- g) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo, motivato in ragione dell'impegno richiesto e della complessità del progetto di ricerca;
- h) il numero massimo di pubblicazioni, inclusa la tesi dottorale, compreso tra 2 e 5, che ciascun partecipante può allegare ai fini della valutazione secondo quanto stabilito all'art. 8.

4. L'emanazione dei bandi per le procedure di cui al comma 1 lettera b) avviene a seguito di proposta del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessati, contenere le indicazioni di cui comma 3 ed inoltre:

- a) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto, sulla base di un'attestazione del Responsabile amministrativo del Dipartimento o della struttura interessata;
- b) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo, motivato in ragione dell'impegno richiesto e della complessità del progetto di ricerca nonché determinato in applicazione del comma 2,

La delibera è trasmessa al rettore per la sottoposizione al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione.

5. Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 sono trasmesse all'ufficio competente per i successivi adempimenti ivi compresa la pubblicazione del bando.

Art. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 4:

- a) i requisiti per la partecipazione di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010;

- b) le modalità di selezione di cui all'art. 8;
- c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e il relativo termine, determinato non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando e decorrente dal giorno successivo;
- d) l'avviso che l'elenco dei candidati ammessi al colloquio con i relativi punteggi nonché data e ora delle convocazioni sarà successivamente pubblicato nella pagina web di Ateneo dedicata alla procedura;
- e) il regime giuridico e il trattamento economico e previdenziale.

2. Il bando è reso pubblico per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione è composta da tre membri effettivi e un supplente garantendo, di norma, la rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 382/1980 e di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010, anche di altri Atenei italiani o componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, di cui almeno un professore di ruolo di prima o seconda fascia e almeno un componente inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, o, in mancanza, nel gruppo scientifico-disciplinare.

2. Ai fini della designazione quale componente della Commissione gli aspiranti devono far pervenire al Dipartimento o alla struttura una dichiarazione di non trovarsi in una delle seguenti situazioni preclusive:

- a) aver ottenuto nell'anno precedente alla data della dichiarazione una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, secondo periodo, della L. n. 240/2010;
- b) essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- c) essere in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche disposizioni di legge.

3. La Commissione è designata con deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato o della struttura interessata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di componenti stranieri, la deliberazione contiene anche la positiva valutazione di equivalenza di ruolo di cui al comma 1 e di congruenza delle competenze del componente con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.

4. La deliberazione è immediatamente trasmessa al competente ufficio per l'emanazione del decreto rettorale di nomina la quale, di norma, avviene entro 10 giorni dal ricevimento. La decorrenza dei termini previsti nel presente comma e in quello precedente è sospesa durante il mese di agosto.

5. Hanno il dovere di astensione, possono essere recusati o, in mancanza, revocati i componenti della Commissione che abbiano tra loro o con i candidati un rapporto di coniugio oppure di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso genere così come regolato dall'art. 1 commi 1-35 della Legge 20.05.2016, n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 36 e ss. della medesima Legge.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza o anche con modalità mista le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Anche il colloquio potrà essere svolto in forma telematica, con le modalità previste dal bando. La data e l'ora della

prima riunione, da svolgere entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, sono stabilite mediante accordo preliminare tra i Commissari.

7. La Commissione, in occasione della prima riunione, individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 comma 3 della Legge n. 240/2010 e dall'art. 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione.

8. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare, nel verbale della prima riunione, di non trovarsi in una delle incompatibilità previste tra loro al precedente comma 5.

9. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

10. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7

Requisiti di partecipazione e presentazione della domanda

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al fine della partecipazione alla procedura, fatte salve ulteriori integrazioni previste dalla legge, dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo, a pena di decadenza dal diritto di conferimento del contratto di ricerca. Ai fini dell'avanzamento della procedura, l'equivalenza del titolo da acquisire all'estero viene valutata dalla Commissione giudicatrice in pendenza dell'acquisizione.

3. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022;
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione, per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e comunicata all'interessato.

6. La domanda di partecipazione è presentata nel termine e con le modalità indicate nel bando.

Art. 8

Criteri e modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione avviene mediante valutazione comparativa dei candidati in termini di aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché con riguardo al possesso, da parte dei

- candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione del curriculum, come sopra finalizzata, comprende un colloquio. Il colloquio è pubblico.
 3. La valutazione è espressa in termini di punteggio. Nel rispetto del comma 4, sono attribuiti al massimo 100 punti complessivi di cui 30 per la valutazione di aderenza del progetto di ricerca presentato al programma indicato nel bando e 70 per la valutazione dell'idoneità del curriculum scientifico - professionale allo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dal programma stesso.
 4. La Commissione farà riferimento ai seguenti elementi di valutazione:
 - a) qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale, tenute in considerazione con riguardo all'aderenza al programma di ricerca oggetto della selezione fino ad un massimo di 30 punti;
 - b) attinenza e rilevanza delle documentate attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze professionali debitamente attestate, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione fino ad un massimo di 10 punti;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione fino ad un massimo di 20 punti;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando fino ad un massimo di 40 punti.
 5. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto nella valutazione comparativa di cui ai punti a), b) e c) un punteggio di almeno 35 punti.
 6. Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 25 punti.
 7. La Commissione, una volta assunte le deliberazioni di cui al comma 4, trasmette il relativo verbale al competente ufficio di Ateneo per i successivi adempimenti finalizzati alla pubblicazione.
 8. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla trasmissione del verbale di cui al comma 4, la Commissione è abilitata a prendere visione delle domande ammesse e, previa verbalizzazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun Commissario nei confronti dei candidati, procede alla valutazione comparativa dei candidati in applicazione di quanto previsto al comma 4.
 9. La Commissione, tenuti in considerazione gli elementi indicati al comma 4, per ciascuno di essi procede collegialmente all'attribuzione del relativo punteggio a supporto del giudizio complessivo di cui al comma 11. Per ciascuno dei candidati ammessi al colloquio ai sensi dell'art. 8 comma 5 la Commissione stabilisce altresì la data e l'ora di convocazione.
 10. I punteggi di cui al comma precedente nonché la data e l'ora di convocazione per i colloqui saranno resi noti secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera d).
 11. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, calcola il punteggio totale conseguito da ciascun candidato valutabile ai sensi dell'art. 8 comma 6 e procede collegialmente alla formulazione di motivati giudizi complessivi.
 12. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.
 13. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di minore età.

Art. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la verbalizzazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 90 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore contenente l'indicazione del vincitore e la graduatoria di cui all'art. 8 comma 12. Un avviso recante i contenuti del decreto del Rettore di cui al comma 1, con sostituzione dei nomi indicati in graduatoria con i corrispondenti codici di presentazione delle domande, è pubblicato nel più breve tempo possibile all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo.
4. Previo invito comunicato al vincitore, il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata sottoscrizione nel termine indicato da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla posizione concorsuale con conseguente cancellazione dalla graduatoria.
5. In caso di rinuncia alla sottoscrizione del contratto o di mancata presa di servizio del vincitore, rispettivamente nel termine di cui al comma 4 ovvero in quello indicato nel contratto, su proposta del Consiglio di Dipartimento, si procederà allo scorrimento della graduatoria entro il termine di cui al comma 4.
6. Con delibera del Consiglio di Dipartimento, purché sia stata accertata l'effettiva disponibilità della relativa copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lettera g), entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti a candidati utilmente collocati in graduatoria.

TITOLO II

RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 10

Sottoscrizione del contratto di lavoro e relativa durata

1. Il rapporto con il titolare del contratto è formalizzato mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. L'Amministrazione, ai fini della sottoscrizione, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Il contraente in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, dovrà trasmettere all'Università la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 90 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tale termine. In tale caso il termine di cui all'art. 9 comma 5 è sospeso.
3. Il contratto deve indicare:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività di ricerca indicate nel progetto;

- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto a esporre al Responsabile scientifico del progetto il risultato dell'attività svolta;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto previste dalla legge e dei relativi termini di preavviso;
 - g) il rinvio all'art. 2119 c.c. per quanto concerne le cause di recesso;
 - h) il richiamo alle disposizioni applicabili in materia di proprietà intellettuale e di trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice di comportamento e nel codice etico di Ateneo;
 - j) l'indicazione della durata del periodo di prova pari a trenta giorni.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto con firma digitale dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.
4. Il titolare del contratto di ricerca è tenuto a svolgere personalmente l'attività di ricerca oggetto del contratto.
5. Al fine di verificare la rendicontazione delle ore destinate alle attività di ricerca svolte dal titolare del contratto, ove occorra, è possibile l'utilizzo del sistema di timesheet.
6. Il contrattista dottorando o specializzando di area medica vincitore della procedura potrà sottoscrivere il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca. In tal caso, con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, può essere escussa la graduatoria con riguardo ai candidati che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica nel rispetto del medesimo termine semestrale.
7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 11

Rapporto di lavoro

1. Il titolare del contratto di ricerca svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dagli articoli 54, 55 e 55 bis del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. per quanto applicabili e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nonché in materia di assistenza e tutela delle persone con disabilità si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. e di cui alla L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. In materia di aspettativa per motivi di famiglia, aspettativa per infermità e congedo straordinario si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 3/1957.
5. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato da Enti del Servizio Sanitario Regionale in regime di convenzione assistenziale con l'Ateneo, da Enti di ricerca o da altri soggetti pubblici e privati ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.
7. In materia di proprietà intellettuale si applica la normativa vigente in materia e, nello specifico il Regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale e industriale.
8. Il Consiglio di Dipartimento, previo nulla osta del Responsabile scientifico, può autorizzare il contrattista allo svolgimento di periodi di ricerca all'estero purché funzionali alle attività di ricerca oggetto del contratto.

Art. 12

Proroga del contratto

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della L. n. 240/2010.
3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'ufficio competente e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore, o suo delegato.
6. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Art. 13

Rinnovo del contratto

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della L. n. 240/2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'art. 4, comma 3, lettera i), fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'ufficio competente e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore, o suo delegato.

Art. 14

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine contrattuale o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.

3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

4. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

5. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica, sia la sua mancata approvazione da parte del Responsabile scientifico della ricerca.

6. in caso di recesso da parte del titolare del contratto è necessario un preavviso pari ad almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere nei confronti del contraente un corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.

Art. 15

Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

4. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 16

Incarichi extraistituzionali

1. Ai contrattisti di ricerca si applicano, secondo quanto previsto all'art. 53, comma 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e in quanto compatibili, le disposizioni contenute di cui al Capo II (art. 7 e seguenti) del Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori.

Art. 17

Incarichi didattici

1. I contrattisti di ricerca possono partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, nel limite massimo, cumulativamente inteso, di 60 ore, estensibile a 90 in caso di comprovata necessità, per anno accademico, secondo le

disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica, per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento.

Art. 18

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'art. 4, comma 1 lettera a) e comma 2, del presente regolamento.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.
3. In caso di soggetti vincitori su bandi competitivi, l'importo del trattamento economico complessivo è quello definito dal bando.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Disposizioni finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. In caso di procedure di selezione a valere su finanziamenti esterni, il Rettore, con proprio provvedimento, può prevedere una deroga dei termini procedurali ordinari stabiliti dal presente Regolamento qualora essi non risultino compatibili con tutti gli adempimenti indicati dall'ente finanziatore.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione ed è pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo.